

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procedura d'insolvenza – concordato preventivo in bianco - competenza

Ai sensi degli artt. 1, 3 e 16 reg. Ce n. 1346 del 2000 (dal 26 giugno 2017 sostituito dal reg. Ue n. 848 del 2015), sussiste la competenza del giudice italiano ad aprire una procedura d'insolvenza principale nei confronti di una società di diritto italiano con socio unico tedesco, qualora, a seguito della revoca della procedura di concordato preventivo cd. "in bianco" in Italia venga dichiarato il fallimento della società e, contestualmente, contro la medesima, in Germania venga aperta una procedura di vorläufige Egenverwaltung (amministrazione provvisoria in proprio) ex § 270a InsO.

In via preliminare, conformemente alla giurisprudenza europea in materia c.o.m.i., la Corte afferma che il centro degli interessi principali del debitore, ex art. 3, n. 1, reg. debba essere presuntivamente localizzato nello Stato dove è collocata la sede sociale, a meno che non si dia prova del fatto che l'effettivo centro direttivo dell'attività d'impresa sia collocato altrove: nel caso di specie, essendo la sede legale in Italia e non essendo stato provato che, agli occhi dei terzi, il reale centro gestorio dell'impresa fosse in Germania, è stata dichiarata la competenza del giudice italiano.

Sussiste poi la competenza del giudice italiano ad aprire una procedura d'insolvenza principale anche perchè tra le due procedure contestualmente aperte a carico del medesimo soggetto debitore, solamente il concordato preventivo "in bianco" soddisfa i requisiti posti dall'art. 1 reg. Ce n. 1346 del 2000 ai fini dell'applicazione della disciplina regolamentare. In particolare, per poter qualificare una procedura di insolvenza come principale, l'art. 1 reg., in combinato

disposto con l'art. 2 e con gli allegati A e C richiede: che la procedura sia fondata sull'insolvenza del debitore e che sia presente nell'elencazione tassativa dell'allegato A al regolamento; che determini lo spossessamento del debitore; che comporti la nomina di un "curatore" (così come definito dall'art. 2 lett. b reg.) menzionato nell'allegato C, anch'esso tassativo.

Tali presupposti vengono integrati dal concordato preventivo ex art. 161, 6° comma, l. fall., ma non dalla procedura tedesca di vorläufige Eigenverwaltung, la quale, oltre a non essere menzionata nell'allegato A, si caratterizza proprio per il fatto di lasciare il debitore nel pieno possesso del proprio patrimonio. Inoltre, sempre in tema di spossessamento, nel caso di specie si constatava che la funzione di sorveglianza concretamente attribuita dal giudice tedesco al vorläufiger Sachwalter non era tale da limitare il potere di gestione dell'attività d'impresa rimasto in capo al debitore: non si verificava dunque lo spossessamento del debitore richiesto dall'art. 1 reg. Sul versante della nomina di un "curatore" (inteso nell'accezione europea) previsto dall'allegato C, si evidenzia che il vorläufiger Sachwalter rimane escluso dall'elencazione tassativa di tale allegato. Solo il concordato "in bianco" è dunque qualificabile come procedura d'insolvenza principale ai sensi del regolamento ed è quindi, tra le due, l'unica procedura d'insolvenza alla quale si può applicare il meccanismo di automatico riconoscimento di cui all'art. 16 reg.

Infine, la competenza dei giudici italiani va affermata anche alla luce del principio di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, che trova applicazione ogni qual volta, con valutazione ex post, si accerti che al momento dell'apertura del concordato preventivo, già sussisteva una situazione di insolvenza; la portata di tale principio è quella di far retroagire gli effetti della dichiarazione di fallimento al momento di apertura del concordato preventivo (Massima di Gianni Ghinelli).

**Corte d'Appello di Trento , Sezione distaccata di Bolzano,
sentenza del 25.1.2016, n. 18.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento

Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione civile

(OMISSIS)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Brevi cenni sullo svolgimento del processo

A mezzo di atto depositato in data 16.07.2015 (OMISSIS) s.r.l. ha presentato reclamo avverso la sentenza n. (OMISSIS) dichiarativa del suo fallimento, pronunciata – su istanza della Procura della Repubblica - dal Tribunale di Bolzano in data 23.06.2015, pubblicata il successivo 24.06.2015 e ad essa notificata a mezzo pec lo stesso giorno.

Segnalando che già in data 22.06.2015 l'Amtsgericht Dresden aveva dichiarato, su istanza di essa reclamante, il suo fallimento provvisorio,

nominando il RA (OMISSIS) a "Sachwalter", con immediata sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti e con divieto di introduzione di ulteriori azioni esecutive, denunciava la violazione del criterio della prevenzione temporale di cui degli artt. 16 e 17 del Regolamento CE n. 1346/2000, risultando al momento della dichiarazione italiana di fallimento già pendente procedura concorsuale in Germania.

Con il secondo motivo di reclamo si doleva, in via subordinata, della mancata notifica del decreto di cui all'art. 15, 2° comma, L.F. e quindi della omessa sua convocazione nella procedura prefallimentare, integrante un tanto violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza emessa.

Instaurato il contraddittorio con il fallimento, (OMISSIS) s.r.l., in persona dei curatori fallimentari avv. (OMISSIS) e dott. (OMISSIS), questi prendevano posizione, a mezzo di memoria di costituzione, sulle lagnanze della reclamante, concludendo per il riconoscimento della competenza giurisdizionale internazionale del Tribunale di Bolzano e per la dichiarazione della natura e del carattere di "insolvenza principale" della procedura di fallimento aperta avanti lo stesso, con quindi reiezione del reclamo. (OMISSIS)

2. Sul primo motivo del reclamo

Sostiene parte reclamante la anteriorità della procedura concorsuale aperta avanti la Pretura di Dresden a mezzo di istanza depositata il 22.06.2015, da cui deriverebbe la violazione degli artt. 16 e 17, Regolamento CE n. 1346/2000 compiuta dal Tribunale di Bolzano nel dichiarare, il 23 - 24.06.2015 il suo fallimento.

2.1 Il motivo non è fondato, non rientrando il procedimento aperto in Germania nel novero delle procedure atte a fondare la prevenzione internazionale.

Il regolamento CE n. 1346/2000 "*relativo alle procedure d'insolvenza*" del 29.05.2000 ed in vigore dal 31.05.2002, quindi *ratione temporis* governante il caso di specie, assolve alla necessità di regolamentare, in modo efficace e nell'ottica di garantire il buon funzionamento del mercato interno, le procedure d'insolvenza transfrontaliera e quindi "*dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping)*" (reg. CE n. 1346/2000, considerando n. 4).

Per il suo art. 1, il regolamento trova applicazione "*alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore*". Lo stesso regolamento individua, dandone definizione, le "*procedure d'insolvenza*" nelle procedure concorsuali di cui all'elenco in suo allegato "A". In particolare, per la Germania elenca: "*Das Konkursverfahren, das gerichtliche Vergleichsverfahren, das Gesamtvollstreckungsverfahren, das Inolvenzverfahren*".

Sempre in tema di definizioni, l'art. 2, litt.b, individua la figura del "curatore" in "qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o di sorvegliare la gestione dei suoi affari", rinviando esso all'elenco di cui all'allegato "C". Per la Germania, veste di curatore assumono, tra l'altro e per quanto d'interesse nel caso specifico, il "Sachwalter" (*nach der Vergleichsordnung*), ed il "Sachwalter (*nach der Insolvenzordnung*)", come pure il "vorläufiger Insolvenzverwalter".

Nel caso di pendenza contemporanea di procedure d'insolvenza in diversi Stati membri, il regolamento CE individua i criteri su cui fondare la competenza giurisdizionale internazionale, individuando al suo articolo 3 quali competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, individuato presuntivamente e fino a prova contraria nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria.

Prevarrà quindi il criterio di prevenzione temporale di cui all'art. 16 del regolamento.

Quanto al caso in esame, è certo che (OMISSIS) s.r.l. aveva, al momento della richiesta di ammissione al concordato preventivo e all'atto dell'emissione dello stesso decreto la sua sede in Italia, nel cui registro delle imprese era iscritta (cfr. la stessa istanza depositata da (OMISSIS) s.r.l. al Tribunale di Bolzano in data 19.12.2013). Nella istanza invece rivolta da essa all'Amtsgericht Dresden, in data 22.06.2015, pur dando atto della sede della società in Italia, essa ha invece indicato la Germania, in particolare in Dresden, il centro principale dei suoi interessi.

2.2 Primo presupposto per individuare, in applicazione del regolamento CE citato, a quale di più procedimenti aperti in Stati membri diversi, sia da riconoscere, in forza del criterio della prevenzione di cui all'art. 16, il carattere di procedura d'insolvenza principale, da rispettare.

Affinché una procedura aperta possa pretendere per sé tale riconoscimento, occorre che essa sia da classificare quale "Insolvenzverfahren"- procedura d'insolvenza nell'accezione di cui al regolamento stesso, come appena individuato.

Incontestabile è che tale qualifica vada riconosciuta alle procedure sia di concordato preventivo ex artt. 160 ss. L.F., cui (OMISSIS) s.r.l. è stata, su sua istanza, ammessa con decreto di data 22.07.2014, che di fallimento aperto con la sentenza qui reclamata del 23/24.06.2015 (cfr. l'allegato "A" al regolamento CE 1346/2000, che per l'Italia appunto elenca, tra altre, appunto il "Fallimento" e il "Concordato preventivo").

Dubbi si presentano, sotto tale aspetto, per il provvedimento pronunciato il 22.06.2015 dall'Amtsgericht Dresden. Il provvedimento risulta emesso lo stesso giorno della presentazione, a mani, dell'istanza da parte di (OMISSIS) s.r.l, che appunto chiedeva l'apertura della procedura d'insolvenza giusta la "Insolvenzordnung", con concessione dell'amministrazione in proprio ("Eigenverwaltung"), e la nomina, al posto di un curatore provvisorio

("vorläufiger Insolvenzverwalter"), di un amministratore provvisorio ("vorläufiger Sachwalter"). L'Amtsgericht Dresden, senza - almeno all'apparenza aver svolto indagine alcuna - ha nominato il RA (OMISSIS), a "vorläufiger Sachwalter" ai sensi del § 270°, 1° comma, seconda frase della InsO.

Il citato provvedimento del 22.06.2015 tuttavia non presenta i requisiti per poter rientrare tra le ipotesi di cui all'art. 1 regolamento CE citato. Infatti

- non è con esso stata aperta alcuna procedura, neppure provvisoria, di insolvenza,

- non ha disposto alcuno spossessamento del debitore,

- è stato nominato unicamente un "vorläufiger Sachwalter" (amministratore provvisorio) cui sono stati affidati i limitati compiti di esaminare la situazione economica della debitrice e di vegliare, senza potere d'ingerenza alcuno, sull'amministrazione della società, rimasta in mani degli organi societari. A tal fine, l'amministratore provvisorio è stato autorizzato ad accedere agli uffici della debitrice siti in Germania ed eseguire ivi le opportune ricerche; alla debitrice è stato ordinato di permettere all'amministratore provvisorio la visione dei libri e dei documenti societari e di fornire le richieste informazioni. In più, l'amministratore provvisorio è stato incaricato quale consulente tecnico, con incarico di redigere entro il 15.08.2015 (termine poi prorogato per il fallimento della società, pronunciato in Italia il giorno 23 - 24.06.2015 e la pendenza del reclamo, avente ad oggetto anche la decisione sulla competenza giurisdizionale internazionale) una relazione scritta, con cui specificare se sussista o no una causa d'insolvenza, se vi sia possibilità di continuare nell'esercizio dell'attività, se - in caso di futura apertura di una procedura d'insolvenza, i costi trovino copertura nella massa e se ostino delle ragioni all'accoglimento della richiesta di "Eigenverwaltung" (amministrazione in proprio), avanzata dalla debitrice,

- ai sensi del § 21, 2° comma n. 3 InsO, sono stati sospesi, laddove non concernenti beni immobili, eventuali procedure esecutive già pendenti ed interdetta l'apertura di nuove, fino alla decisione sul ricorso di apertura del procedimento d'insolvenza;

- non sono state disposte misure cautelari a conservazione del patrimonio della debitrice.

Così concepito, il provvedimento non risponde a quanto chiesto dal regolamento CE per poter essere classificato procedura d'insolvenza:

- la figura del "vorläufiger Sachwalter" (amministratore provvisorio) non è compresa nell'elenco di cui all'allegato "C" del regolamento, non potendo - proprio per la esplicita diversificazione operata dal § 270a 1° comma, InsO - la figura del "vorläufiger Sachwalter", ivi previsto, essere parificato al "vorläufiger Insolvenzverwalter" (curatore fallimentare provvisorio) di cui all'allegato predetto;

- la procedura di insolvenza provvisoria non è esplicitamente compresa nell'elenco di cui all'allegato A del regolamento CE n. 1346/2000,- se anche si volesse far rientrare una "*vorläufige Insolvenzverwaltung*" (amministrazione fallimentare provvisoria) nel termine generale di "*apertura della procedura di insolvenza*" di cui all'art. 16, Regolamento CE n. 1346/2000 e ritenerla compresa nell' "*Insolvenzverfahren*", presente nell'elenco di cui all'allegato C, nel caso di specie manca l'ulteriore necessario elemento, chiesto dall'art. 1, del trasferimento dell'amministrazione e della disponibilità dei beni societari sul "*vorläufigen Sachwalter*", amministratore provvisorio nominato; in altri termini è finora mancato ogni spossessamento, parziale o totale, della debitrice la quale non risulta, finora, limitata nell'amministrazione della società e nella disponibilità dei beni.

Ed infatti, il § 270a dell'InsO, su cui basa il provvedimento dell'Amtsgericht Dresden, espressamente raccomanda al giudice di astenersi, laddove la richiesta di amministrazione in proprio avanzata dall'istante, non sia *ictu oculi* infondata, dal limitare il debitore nella gestione della società e dal vincolare l'efficacia degli atti amministrativi compiuti dal debitore ad un preventivo consenso di un curatore provvisorio.

Proprio per tale particolare caso - che corrisponde a quello che occupa laddove risulta ancora tutto da verificare se sussistano o no ragioni di insolvenza e laddove, in conseguenza, ancora non vi è pronuncia sull'istanza di amministrazione in proprio - , la norma prevede la nomina di un "*vorläufigen Sachwalter*" di un amministratore provvisorio al posto di un curatore fallimentare provvisorio.

2.3 Che la procedura descritta ed il curatore provvisorio non siano identificabili con l'apertura di un "*Insolvenzverfahren*" e con il curatore provvisorio, di cui ai menzionati allegati "A" e "C", si evince, a contrario, dal regolamento CE n. 848/2015, che troverà applicazione alle procedure d'insolvenza aperte a partire dal 26.06.2017. Esso, oltre ad estendere esplicitamente, al suo articolo 1, l'ambito di applicazione anche alle procedure provvisorie d'insolvenza, fra cui quelle intraprese ai fini della ristrutturazione del debito, della riorganizzazione o liquidazione, ai fini di salvataggio, indica, nel suo allegato "B", fra gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'art. 2, punto 5 esplicitamente e per la prima volta il "*vorläufiger Sachwalter*" considerato dal § 270° InsO e nominato con il provvedimento dell'Amtsgericht Dresden.

2.4 Ulteriore conferma indiziaria della mancata instaurazione, a mezzo del provvedimento 22.06.2015 dell'Amtsgericht Dresden di una procedura d'insolvenza di cui all'art. 1 del Regolamento CE 1346/2000 si ricava dal fatto che, contrariamente alla previsione di cui al § 9 InsO la procedura aperta a Dresden non risulta pubblicata sul sito ufficiale internet, deputato a rendere a mezzo della comunicazione pubblica ("*öffentliche Bekanntmachung*") su tutto il territorio nazionale notoria la pendenza di procedure di insolvenza (cfr. i

documenti nn. 21 e 22 nel fascicolo di parte resistente sugli esiti delle ricerche effettuate dai curatori fallimentari, non contestate dalla parte reclamante.

2.5 Può quindi concludersi che al momento della pronuncia della sentenza di fallimento da parte del Tribunale di Bolzano, non era aperta, in Germania, alcuna procedura d'insolvenza, che potesse consolidare la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria germanica, quale "Stato di apertura" della procedura principale d'insolvenza.

2.6 Va inoltre condiviso l'argomento introdotto dalla difesa del fallimento, vertente sul principio di consecuzione tra procedura di concordato preventivo e successivo procedimento di fallimento, i quali entrambi si basano sullo stato di crisi del debitore, accertato quale irreversibile e quindi rappresentante vera e propria insolvenza già accertata, nel caso di specie, dal Tribunale nel decreto di ammissione di (OMISSIS) s.r.l. al concordato preventivo.

Il principio di consecuzione è rimasto valido anche dopo la modifica dell'art. 162 L.F., e l'abolizione dell'automatismo tra declaratorio di inammissibilità (o di revoca, art. 173 L.F.) del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento del debitore¹, sicché può ritenersi che la procedura d'insolvenza, considerata unitaria, sia pendente in Italia sin dal 2014, con l'ammissione di (OMISSIS) s.r.l. al concordato preventivo, e quindi sia il Tribunale di Bolzano quello preventivamente adito, sempre dalla stessa debitrice (OMISSIS) s.r.l., che ha evidentemente ritenuto il Tribunale di Bolzano competente in quanto in Provincia di Bolzano si trovavano non solo la sede della società ma anche il centro dei suoi interessi (in Merano si trovava il locale da dove veniva gestita l'attività, la società era affiancata da un commercialista italiano, esercente in Provincia di Bolzano, le delibere societarie sono state, ancora nel 2014, assunte in Merano, presso la sede della società, in presenza del RA (OMISSIS), la società aveva partecipazioni in altre società italiane ed in corso finanziamenti con istituti di credito italiani, aveva dipendenti in Italia e si appoggiava a notaio italiano per la nomina di un suo procuratore speciale – si vedano in proposito i documenti a riguardo allegati nel fascicolo della procedura fallimentare resistente). I predetti elementi sono senz'altro idonei a rafforzare la presunzione per cui il centro degli interessi della società, rilevante ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale, coincida con la sede statutaria della società.

¹ **Si veda Cass, 06.08.2010, n. 18437:**

Qualora, a seguito di una verifica "a posteriori", venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche dell'insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, "ex post", dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta a escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure. Cfr. ancora Cass. civ., sez. I, 17.02.2012, n. 2335

3. Infondato è anche il secondo motivo del reclamo. Occorre ricordare che l'apertura della procedura di fallimento è, nel caso di specie, seguito – come detto – a precedente ammissione, esaurita la fase istruttoria pre-concordato, della debitrice (OMISSIS) s.r.l. alla procedura di concordato preventivo ex art. 163 L.Fall. (si veda in proposito il decreto emesso dal Tribunale di Bolzano in data 22.07.2014). Il relativo procedimento aveva avuto inizio con il ricorso di data 19.12.2013, presentato dalla stessa debitrice al Tribunale di Bolzano.

Sulla relazione del Commissario giudiziale di data 23.09.2014, che segnalava occultamento di parte dell'attivo ascrivibile alla società in concordato, è stata indi, d'ufficio ed ai sensi dell'art. 173 L.F., aperto il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo. Sentite le parti all'udienza del 30.10.2014 il procedimento di revoca era stato archiviato con provvedimento emesso in pari data; verificatisi successivi inadempimenti del debitore al piano presentato e a suo tempo approvato, il Tribunale di Bolzano, sentite le difese delle parti, con decreto motivato del 14.04.2015 ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo e revocato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 22.07.2014.

Sulla base di un tanto, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano ha – giusto l'art. 173, 2° comma, L.F. – in data 26.05.2015 depositato istanza di fallimento di (OMISSIS) s.r.l., cui è seguita la fissazione dell'udienza istruttoria per il giorno 22.06.2015.

All'udienza nessuno presenziava per (OMISSIS)s.r.l., cui assertamente il provvedimento non era stato notificato; donde il motivo di nullità della sentenza di fallimento per asserito non instaurato contraddittorio.

3.1 Va in proposito ancora una volta ricordato che fino alla riforma della legge fallimentare attuata con D.lg. 169/2007 n. 169, in vigore dal 01.01.2008, la dichiarazione di fallimento conseguiva automaticamente alla revoca della ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo. Nonostante il venir meno del predetto automatismo ed occorrendo oggi per la declaratoria di fallimento l'instaurazione di un procedimento *ad hoc*, successivo alla declaratoria di inammissibilità o di revoca del concordato preventivo, al fallimento che consegua alla preventiva ammissione del debitore al concordato preventivo, si applica il principio di consecuzione delle due procedure, risultando infatti lo stato di crisi della società, accertato dal Tribunale già in sede di decreto di ammissione al concordato, ormai, con la revoca dello stesso, di natura irreversibile (cfr., p.es. Cass. civ., sez. I, 06.08.2010, n. 18437, Tribunale di Milano, sez. II, 23.05.2013, n. 7223, e Cass. civ., sez. I, 28.05.2012, n. 8439²).

² **Cass. civ., sez. I, 28.05.2012, n. 8439:**

Agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima

In simile ipotesi, una preventiva convocazione del debitore non è ritenuta sempre indispensabile, rimanendo essa rilegata ai casi in cui il Pubblico Ministero procedente non adduca elementi ulteriori rispetto al procedimento di ammissione al concordato preventivo, chiusosi con la revoca della ammissione già concessa. Si veda, in tema, Cass. civ., sez. I, 06.05.2014, n. 9730, che in caso analogo a quello che occupa ha, con motivazione assolutamente convincente, ritenuto le possibilità di difesa, in capo al debitore, comunque integre³, con esplicito riferimento al carattere unitario della procedura composta dalla proposta di concordato sfociato infine in decreto di inammissibilità o di revoca, e dalla conseguente dichiarazione di fallimento.

3.2 Per di più va rilevato come il motivo di reclamo non si soffermi su concreti elementi ulteriori, che avrebbero comportato effettiva necessità di costituire il contraddittorio in occasione del procedimento prefallimentare, visto che (OMISSIS) s.r.l. si limita a denunciare la violazione del diritto di difesa senza specificare nuovi elementi, che il Tribunale avrebbe dovuto e potuto valutare in suo favore.

3.3 Ciò premesso, e constatata la rilevata non irrinunciabile necessità di convocazione del debitore in simile contesto per l'udienza prefallimentare, non occorre neppure soffermarsi sulla validità o no della notifica eseguita a mezzo pec all'indirizzo risultante dal registro delle imprese indicato in sede di proposta di concordato, ed ai fini dello stesso procedimento.

4. Respinto il reclamo per le sopra esposte ragioni assorbenti, la sentenza di fallimento impugnata va integralmente confermata, con condanna

di esse del termine iniziale del periodo sospetto, ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo; invero, il giudice investito della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato.

³ **Cass. civ., sez. I, 06.05.2014 n. 9730:**

Il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, secondo comma, legge fall., cui consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In tale contesto, salva l'ipotesi in cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l'eventuale richiesta di fallimento.

Si veda anche **Cass. civ., 31.01.2014, n. 2130**, sull'instaurazione del contraddittorio in simile caso già avvenuto in precedenza e sulla conoscenza, già presente nel debitore, che la revoca dell'ammissione al concordato rappresenta uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

di parte reclamante a rifondere alla parte resistente le spese del presente grado del giudizio.

(OMISSIS)

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, definitivamente decidendo sul reclamo presentato da (OMISSIS)s.r.l.

avverso la sentenza n. 42/2015 di data 23.06.2015, pubblicata il 24.06.2015, con cui è stato dichiarato il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.,

accertata e dichiarata la competenza giurisdizionale internazionale del Tribunale di Bolzano per l'apertura della procedura di fallimento nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., e dichiarato che essa ha natura e carattere di procedura di insolvenza principale (OMISSIS)